

COPIA



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 40

Seduta
del giorno **28.12.2009**

N. **53** del Registro

Oggetto: Modifica Regolamento TARSU.

L'anno duemila **nove** ____, addì **ventotto** _____ del mese di **dicembre** _____ alle ore **16,15** _____
in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ
avvisi in data **21.12.2009** e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A
1)	DE LUCA Vincenzo		
2)	BARBIROTTI Dario		*
3)	BUONAIUTO Alfonso		
4)	COSCIA Giovanni		
5)	CARRANO Antonio		
6)	LIGUORI Corrado		
7)	GUARIGLIA Antonio		
8)	LANDOLFI Nicola		
9)	AMOROSO Pasquale		
10)	BONADIES Giannicola		
11)	DE GENNARO Mario		*
12)	SENATORE Anna		
13)	AMODIO Camillo		
14)	MILITE Claudio		
15)	FERRAIOLI Raffaele		
16)	DELLA VALLE Raffaele		
17)	CRISCITO Pasquale		
18)	SIANO Alfonso		
19)	BASSO Giovanni		
20)	CRISCUOLO Gaetano		
21)	VENTURA Domenico		

22)	SORRENTINO Luca		*
23)	AVAGLIANO Amedeo		
24)	TOMEIO Francesco		
25)	GALDI Domenico		
26)	ANDRIA Alfonso		
27)	CICCONE Romano		
28)	STASI Pietro Damiano		
29)	VENTRE Carmelo		
30)	FERRARA Alessandro		
31)	DI CARLO Horace		
32)	FALCONE Gaetana		*
33)	FEZZA Vilma		*
34)	MORRONE Fausto		*
35)	PETILLO Marco		
36)	RENIS Giovanni		
37)	MAROTTA Antonio		*
38)	PIERRO Antonio		
39)	ZITAROSA Giuseppe		
40)	CELANO Roberto		
41)	DE FEO Ortensio		*

Presenti **33**

Assenti **08**

Presiede il Presidente **LIGUORI**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **CALIENDO** e gli Assessori **AVOSSA, CALABRESE, CASCONE, CONFORTI, DE MAIO, DE PASCALE, FIORE, GUERRA, MARAIO, PICARONE.**

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità: _____

Il Ragioniere Capo

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 188 del 29.12.1995 e le successive deliberazioni di modifica n. 6 del 23.03.2005, n. 60 del 28.12.2007, n. 49 del 25.11.2008 e 61 del 22.12.2008 esecutive a tutti gli effetti di legge è stato approvato il regolamento per la tassa smaltimento solidi urbani del Comune di Salerno;

- che con delibera di G.M n. 1311 del 27.11.2009 sono state approvate le tariffe Tarsu per l'anno 2010;

Considerato il perdurare della grave crisi finanziaria;

Dato atto che in data 21.12.2009 è stata convocata la riunione con i sindacati confederati, CGIL, CISL e UIL, le Associazioni dei Consumatori, Federconsumatori, Adiconsum e Adoc, e i sindacati dei Pensionati, SPI CGIL, FNP CISL e UILP, per una consultazione ed anche per eventuali proposte;

Ritenuto opportuno ampliare il sistema delle agevolazioni nonché le classi di appartenenza e l'articolazione della tassa e, modificare, di conseguenza, il vigente regolamento Tarsu come segue:

- l'art. 9 è così sostituito, nella parti evidenziate :

Art. 9

Classi di appartenenza ed articolazione della tassa

Le tariffe unitarie sono applicate distinguendo tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche:

- 1) per le Utenze Domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un' incidenza percentuale pari 30%, e alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale;
- 2) per le Utenze non Domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione delle singole categorie, di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 del DPR 158/99, per un' incidenza percentuale pari al 35% (quota variabile), nonché in base alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale.

Sono pertanto individuate ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 507/1993 le seguenti categorie:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	
	DESCRIZIONE
1.01	Famiglie di 1 componente
1.02	Famiglie di 2 componenti
1.03	Famiglie di 3 componenti
1.04	Famiglie di 4 componenti
1.05	Famiglie di 5 componenti
1.06	Famiglie di 6 o più componenti

1.07	Non residenti o locali tenuti a disposizione
1.08	Superfici domestiche accessorie

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICHE	
CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA	
2.01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO
2.02	CINEMATOGRAFI E TEATRI.
2.02.01	CINEMA E TEATRI.
2.02.02	MULTISALA
2.02.03	SALE GIOCHI
2.03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA.
2.03.01	AUTORIMESSE
2.03.02	MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
2.04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI.
2.04.01	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
2.04.02	GIOSTRE
2.05	STABILIMENTI BALNEARI.
2.06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI.
2.07	ALBERGHI CON RISTORANTE
2.08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
2.09	CASE DI CURA E DI RIPOSO.
2.10	OSPEDALI.
2.11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI.
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO.
2.13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI.
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE.
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.
2.16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI.
2.17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA.
2.18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE : FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO ELETTRICISTA

al

2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO.
2.20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE.
2.21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI.
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB.
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE.
2.24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA.
2.25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.
2.27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO.
2.28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI.
2.29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.
2.30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB.

In sede di determinazione delle tariffe la Giunta Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuare i relativi coefficienti .

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la Tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, la Tariffa è determinata presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica.

La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo la seguente percentuale: utenze domestiche 57% utenze non domestiche 43%.

L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che occupano o conducano i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione con decorrenza dal bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa non risulti residente alcun nucleo familiare, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali, salvo diversa denuncia dello stesso, ed è calcolata sulla base di un numero presunto di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:

- da 0 a 40 mq – 1 componente
- da 41 a 70 mq – 2 componenti
- da 71 a 90 mq – 3 componenti
- da 91 a 110 mq – 4 componenti
- oltre 110 mq – 5 componenti

L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che occupano o conducono, a diverso titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

La tassa viene riscossa in quattro rate bimestrali consecutive. In caso di pagamento in unica soluzione l'importo va versato entro il termine di scadenza della terza rata.

- l'art. 10 è così sostituito:

Art.10

Esenzioni ed agevolazioni

1) Sono esenti dalla tassa:

a) i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità,..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abitazione non di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;

b) le superfici di cui al successivo art. 12, comma 5, qualora la tassa giornaliera non è superiore ad € 15,00 (quindici/00);

2) E' possibile richiedere un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva, riferita alla unità adibita ad abitazione con esclusione delle pertinenze, qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui al comma successivo;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno nell'intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'indicatore ISEE delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 6.000.00 (seimila/00) o in alternativa un reddito imponibile del nucleo familiare non superiore a € 12.000.00 (dodicimila/00); nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap i limiti di cui sopra sono elevati rispettivamente a 8.000.00 (ottomila/00) e € 15.000.00 (quindicimila/00);
- sia stata assolta la tassa nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione

- non è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni a qualsiasi titolo richieste.

- 3) Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
- 4) Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta;
- 5) In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta Municipale può variare i limiti dell'indicatore ISEE e/o del reddito imponibile necessari per richiedere l'agevolazione di cui al presente articolo;
- 6) La somma relativa alle esenzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 punto a), ed al comma 2, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Visto il D. Lgs. n. 507/1993;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il comma 16, dell'art. 53, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dal comma 8, dell'art. 27, della legge n. 448/2001;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare Permanente;

Visto il parere favorevole del Direttore del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Direttore del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi, così come riportati nel resoconto integrale della seduta (deliberazione n° 38); tra cui quello del Consigliere COSCIA, il quale illustra l'emendamento al presente atto, munito dei prescritti pareri, così come di seguito:

- ✓ **Riformulare il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento in questione:**

Art.10

Esenzioni ed agevolazioni

1) omissis;

2) E' possibile richiedere un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva, riferita alla unità adibita ad abitazione con esclusione delle pertinenze, qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui al comma successivo;

- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno nell'intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'indicatore ISEE delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 6.000,00 (seimila/00) o in alternativa un reddito imponibile del nucleo familiare non superiore a € 12.000,00 (dodicimila/00); i limiti di cui sopra sono elevati rispettivamente ad € 8.000,00 e ad € 15.000,00 nei seguenti casi:
 - ❖ **Qualora nel nucleo familiare sia presente uno o più portatore di handicap grave o non auto sufficiente, certificato ai sensi della legge 104/1992;**
 - ❖ **Qualora nel nucleo familiare il/i percettore/i di reddito sia/no stato/ti licenziato/i o collocato/i in mobilità o cassa integrazione guadagni per un periodo consecutivo non inferiore a 12 settimane nel corso dell'anno relativo al periodo di imposta;**
 - ❖ **Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona con età superiore o uguale ai 75 anni alla data del 1 gennaio dell'anno di imposta.**
- sia stata assolta la tassa nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione;
- non è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni a qualsiasi titolo richieste;

3)omissis

- ✓ **Apportare alla categorie relative alla TARSU , articolo 9 del vigente Regolamento, delle integrazioni, tali da rendere le categorie stesse più omogenee e precisamente nella seguente nuova formulazione:**

TARIFE UTENZA NON DOMESTICHE	
CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA	
2.01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO LUOGHI DI CULTO - ARCHIVI
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO. <u>INTERMEDIARI FINANZIARI</u>

Udito, altresì, la raccomandazione del Consigliere BASSO;

Il Presidente LIGUORI, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendata, proclamando il seguente esito :

Con voti n° 30 favorevoli, n° 3 astenuti (CELANO, ZITAROSA, CICCONE), espressi per alzata di mano dai n° 33 Consiglieri presenti,

DELIBERA

A) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, così come approvato nella seduta del 29.12.1995 n° 188 e modificato con le delibere consiliare n° 6 del 23.03.2005, n. 60 del 28.12.2007, n. 49 del 25.11.2008 e 61 del 22.12.2008 , viene modificato, anche per l'effetto dell'emendamento approvato, così come di seguito riportato:

- l'art. 9 è così sostituito:

Art. 9

Classi di appartenenza ed articolazione della tassa

Le tariffe unitarie sono applicate distinguendo tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche:

- 1) per le Utenze Domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un' incidenza percentuale pari 30%, e alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale;
- 2) per le Utenze non Domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione delle singole categorie, di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 del DPR 158/99, per un' incidenza percentuale pari al 35% (quota variabile), nonché in base alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale.

Sono pertanto individuate ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 507/1993 le seguenti categorie:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	
	DESCRIZIONE
1.01	Famiglie di 1 componente
1.02	Famiglie di 2 componenti
1.03	Famiglie di 3 componenti
1.04	Famiglie di 4 componenti
1.05	Famiglie di 5 componenti
1.06	Famiglie di 6 o più componenti
1.07	Non residenti o locali tenuti a disposizione
1.08	Superfici domestiche accessorie

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICHE	
CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA	
2.01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI SENZA SCPO DI LUCRO - LUOGHI DI CULTO - ARCHIVI (<i>così come emendato</i>)
2.02	CINEMATOGRAFI E TEATRI.
2.02.01	CINEMA E TEATRI.

2.02.02	MULTISALA
2.02.03	SALE GIOCHI
2.03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA.
2.03.01	AUTORIMESSE
2.03.02	MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
2.04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI.
2.04.01	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
2.04.02	GIOSTRE
2.05	STABILIMENTI BALNEARI.
2.06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI.
2.07	ALBERGHI CON RISTORANTE
2.08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
2.09	CASE DI CURA E DI RIPOSO.
2.10	OSPEDALI.
2.11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI.
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - INTERMEDIARI FINANZIARI (così come emendato)
2.13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI.
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE.
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.
2.16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI.
2.17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA.
2.18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE : FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO ELETTRICISTA
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO.
2.20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE.
2.21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI.
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB.
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE.
2.24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA.
2.25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.

42

2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.
2.27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO.
2.28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI.
2.29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.
2.30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB.

In sede di determinazione delle tariffe la Giunta Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuare i relativi coefficienti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la Tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, la Tariffa è determinata presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica.

La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo la seguente percentuale: utenze domestiche 57% utenze non domestiche 43%.

L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che occupano o conducano i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione con decorrenza dal bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa non risulti residente alcun nucleo familiare, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali, salvo diversa denuncia dello stesso, ed è calcolata sulla base di un numero presunto di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:

- da 0 a 40 mq – 1 componente
- da 41 a 70 mq – 2 componenti
- da 71 a 90 mq – 3 componenti
- da 91 a 110 mq – 4 componenti
- oltre 110 mq – 5 componenti

L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che occupano o conducono, a diverso titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

La tassa viene riscossa in quattro rate bimestrali consecutive. In caso di pagamento in unica soluzione l'importo va versato entro il termine di scadenza della terza rata.

GR

- l'art. 10 è così sostituito:

Art.10

Esenzioni ed agevolazioni

1) Sono esenti dalla tassa:

a) i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità,...) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abitazione non di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;

b) le superfici di cui al successivo art. 12, comma 5, qualora la tassa giornaliera non è superiore ad € 15,00 (quindici/00);

2) E' possibile richiedere un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva, riferita alla unità adibita ad abitazione con esclusione delle pertinenze, qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui al comma successivo;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno nell'intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'indicatore ISEE delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 6.000,00 (seimila/00) o in alternativa un reddito imponibile del nucleo familiare non superiore a € 12.000,00 (dodicimila/00); i limiti di cui sopra sono elevati rispettivamente ad € 8.000,00 e ad € 15.000,00 nei seguenti casi:

- ❖ **Qualora nel nucleo familiare sia presente uno o più portatore di handicap grave o non auto sufficiente, certificato ai sensi della legge 104/1992;**
- ❖ **Qualora nel nucleo familiare il/i percettore/i di reddito sia/no stato/ti licenziato/i o collocato/i in mobilità o cassa integrazione guadagni per un periodo consecutivo non inferiore a 12 settimane nel corso dell'anno relativo al periodo di imposta;**
- ❖ **Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona con età superiore o uguale ai 75 anni alla data del 1 gennaio dell'anno di imposta.**

- sia stata assolta la tassa nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione
- non è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni a qualsiasi titolo richieste **(così come emendato)**.

3) Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

4) Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta;

5) In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta Municipale può variare i limiti dell'indicatore ISEE e/o del reddito imponibile necessari per richiedere l'agevolazione di cui al presente articolo;

6) La somma relativa alle esenzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 punto a), ed al comma 2, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

B) Stabilire come stabilisce di applicare le modifiche introdotte con il presente atto deliberativo a decorrere dall'anno fiscale 2010;

C) Mandare al Settore Tributi per l'esecuzione ed al Settore Ragioneria per conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali.

D) Mandare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 78 del Dlgs n° 507 del 15.11.1993

SETTORE TRIBUTI

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente deliberazione.

IL DIRETTORE

ing. Ettore CANTARELLA



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale



Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO

